

N. 00646/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00372/2011 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 372 del 2011, proposto da:
R.T.I. Impresig S.r.l. - Leonardo Group S.r.l., Zito Simone,
rappresentati e difesi dagli avv. Natale Carbone, Pasquale Lagana',
con domicilio eletto presso Natale Carbone Avv. in Reggio Calabria,
via Possidonea, 46/B;

contro

Comune di Delianuova, rappresentato e difeso dall'avv. Leonardo
Iamundo, con domicilio eletto presso Antonino Falcone Avv. in
Reggio Calabria, via Nazionale III Tratto,36 Gallico; Stazione Unica
Appaltante Provinciale di Reggio Calabria, Responsabile Unico del
Procedimento Designato Dalla S.U.A.P., Responsabile del
Procedimento di Gara Designato Dalla S.U.A.P.;

nei confronti di

Co.Ge.Pa. di Pavone Giuseppe, Guerrisi Rocco Costruzioni;

per l'annullamento

previa concessione di idoneo provvedimento cautelare monocratico ex art. 56

c.p.a.,

il riconoscimento del diritto di accesso in relazione agli atti della procedura di gara indetta dal Comune di Delianuova e gestita dalla S.U.A.P., avente ad oggetto “Lavori di Ristrutturazione edilizia per la scuola di Musica - PON Sicurezza per sviluppo - Obiettivo Convergenza 2007-2013” Musica è educazione alla legalità (Musica – Legalità - Sviluppo) nel Comune di Delianuova” (CIG 0902634D20), e, in particolare, di “tutta la documentazione relativa all’offerta dell’impresa risultata aggiudicataria, CO.GE.PA. s.a.s. di Pavone Giuseppe; tutta la documentazione relativa all’offerta dell’impresa risultata seconda classificata, Rocco GUERRISI Costruzioni di Cittanova; eventuali documentazioni giustificative prodotte dalle imprese CO.GE.PA. s.a.s. di Pavone Giuseppe e Rocco GUERRISI Costruzioni di Cittanova; nonché ogni altro documento connesso, collegato e/o presupposto alla documentazione supra indicata”; diritto all’accesso negato dalla Stazione Unica Appaltante Provinciale di Reggio Calabria con nota fax del 19/05/2011, prot. n. 198210, di riscontro all’istanza avanzata dal raggruppamento ricorrente in data 17/05/2011;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Delianuova;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 luglio 2011 il dott. Salvatore Gatto Costantino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue;

Ritenuto che con l'odierno ricorso l'RTI "Impresig-Leonardo" si duole dell'ingiustificato diniego di accesso di documenti della gara cui ha partecipato (espresso nei provvedimenti dettagliati in epigrafe);

Ritenuto che, più precisamente, parte ricorrente, classificatasi prima in graduatoria ed esclusa per anomalia dell'offerta con provvedimento impugnato con separato ricorso (nr. RG 415/2011), chiede accesso ai documenti dell'offerta prodotta dalla seconda classificata cui è stato aggiudicato l'appalto in conseguenza dell'impugnata esclusione della prima;

Ritenuto che a tale accesso parte ricorrente non ha attuale interesse sostanziale (e dunque processuale) in quanto il gravame pendente contro la sua esclusione è tale da determinare, se accolto, l'aggiudicazione dell'appalto in suo favore;

Ritenuto che non valgono in contrario le deduzioni difensive di parte ricorrente, secondo cui essa avrebbe interesse a conoscere del contenuto dell'offerta della controinteressata per poterne avversare l'aggiudicazione in subordine rispetto al gravame già proposto

avverso la propria esclusione, in quanto, nell'ipotesi in cui dovesse confermarsi la legittimità dell'esclusione della ricorrente per l'anomalia dell'offerta, trattandosi di una gara con più partecipanti (14 imprese ammesse su 16 richiedenti come da avviso di esito definitivo della gara datato 17/05/2011 in atti) in ogni caso la ricorrente non avrebbe alcun vantaggio dall'eventuale annullamento dell'aggiudicazione alla controinteressata per vizi propri perché le subentrerebbero altre concorrenti;

Ritenuto che, pertanto, non sussiste allo stato alcuna ragione per disporre l'accesso della ricorrente agli atti della controinteressata, e che dunque il diniego opposto dalla Provincia all'istanza della odierna ricorrente è legittimo;

Ritenuto che l'odierno ricorso va dunque respinto e che le spese seguono la soccombenza e sono da liquidarsi in favore del Comune di Delianuova costituitosi in giudizio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna parte ricorrente alle spese di lite che liquida in euro 1.000,00 oltre IVA, CPA e spese generali nella misura di legge in favore del Comune di Delianuova costituito in giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità

amministrativa.

Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno
20 luglio 2011 con l'intervento dei magistrati:

Ettore Leotta, Presidente

Giuseppe Caruso, Consigliere

Salvatore Gatto Costantino, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 10/08/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)